



AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA DECISIONE DELEGATA n. 019/25/COL

del 26 febbraio 2025

che modifica l'allegato II della decisione delegata n. 203/21/COL relativa all'approvazione delle misure nazionali adottate dalla Norvegia e dall'Islanda per limitare l'impatto di alcune malattie degli animali acquatici in conformità all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio [2025/879]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capo I, parte 1.1, punto 13, dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»),

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («regolamento (UE) 2016/429»)⁽¹⁾, quale modificato e adattato all'accordo SEE tramite gli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I dello stesso accordo, in particolare l'articolo 226, l'articolo 266, paragrafo 2, e l'articolo 270, paragrafo 2,

quale adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, punto 4, lettera d), dello stesso accordo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'articolo 226, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce che la Norvegia e l'Islanda possono adottare misure nazionali per prevenire l'introduzione, o lottare contro la diffusione, di una malattia diversa da una delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, qualora tale malattia comporti un rischio significativo per la salute degli animali acquatici nello Stato SEE in questione. Le malattie diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 comprendono le malattie degli animali acquatici non incluse in nessuna delle categorie di malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1 («malattie non elencate»).
- (2) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 226 dello stesso regolamento prevedono che la Norvegia e l'Islanda notifichino in anticipo all'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») eventuali misure nazionali proposte e che l'Autorità approvi tali misure solo qualora sia necessario stabilire restrizioni ai movimenti tra la Norvegia o l'Islanda e altri Stati SEE per prevenire l'introduzione o lottare contro la diffusione della malattia in questione, tenuto conto dell'incidenza globale sul SEE della malattia in questione e delle misure adottate.
- (3) Le misure norvegesi o islandesi approvate a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero applicarsi solo finché resteranno adeguate e necessarie a prevenire l'introduzione delle malattie in questione o a lottare contro la loro diffusione nel paese interessato.
- (4) I programmi di eradicazione approvati a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero portare a un miglioramento della situazione della malattia in un periodo di tempo ragionevole. Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 non dovrebbe pertanto superare sei anni a partire dalla data di approvazione iniziale da parte dell'Autorità. Tale periodo massimo di applicazione è stabilito per concedere un periodo di tempo adeguato entro il quale un programma di eradicazione può essere completato, evitando nel contempo perturbazioni sproporzionate e durature dei movimenti di animali acquatici all'interno del SEE.

⁽¹⁾ Integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020.

- (5) La decisione delegata n. 203/21/COL dell'Autorità, del 16 luglio 2021 («decisione n. 203/21/COL») stabilisce, negli allegati I e II, gli elenchi delle zone della Norvegia e dell'Islanda considerate indenni da determinate malattie non elencate che colpiscono gli animali acquatici, o che sono sottoposte a un programma di eradicazione per tali malattie.
- (6) La Norvegia ha informato l'Autorità che il 13 ottobre 2024 è stata confermata la presenza di *Gyrodactylus salaris* negli avannotti di salmone nel fiume Bergerelva nella contea di Buskerud. La Norvegia ha quindi aggiornato il programma di eradicazione per includervi questo bacino idrografico. Conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 l'Autorità ha valutato le informazioni fornite dalla Norvegia e ha accertato che le misure adottate sono necessarie e idonee a controllare la diffusione della malattia.
- (7) Le misure nazionali adottate dalla Norvegia sono dunque approvate dall'Autorità a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione n. 203/21/COL contenente l'elenco delle zone della Norvegia e dell'Islanda che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie che colpiscono gli animali acquatici e per le quali sono approvate le misure nazionali di cui all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
- (8) Il 21 febbraio 2025 l'Autorità, con decisione delegata n. 018/25/COL (documento n. 1512719), ha debitamente presentato al comitato veterinario e fitosanitario EFTA il progetto di decisione a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, e dell'articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il 25 febbraio 2025 il comitato veterinario e fitosanitario EFTA ha espresso parere positivo sul progetto di decisione. Il progetto di decisione è quindi conforme al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione n. 203/21/COL è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

La versione consolidata della decisione n. 203/21/COL è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 3

L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2025

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL:

Árni Páll ÁRNASON
Membro del Collegio responsabile

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
*Controfirmataria in qualità di direttrice,
Affari giuridici e amministrativi*

ALLEGATO

Zone della Norvegia e dell'Islanda che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie che colpiscono gli animali acquatici e per le quali sono approvate le misure nazionali di cui all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429

Malattia	Stati EFTA membri del SEE	Codice	Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali	Numero della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA che approva la misura nazionale
Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	Norvegia	NO	<ul style="list-style-type: none"> — <i>I seguenti bacini idrografici nelle contee di Møre e Romsdal:</i> Batnfjordselva, Driva, Litledalselva, Usma (Øksendalselva) e Gylelva — <i>I seguenti bacini idrografici nella contea di Buskerud:</i> Drammenselva, Lierelva, Ebbestadelva e Bergerelva — <i>I seguenti bacini idrografici nella contea di Vestfold:</i> Vesleelva (Sandeelva) e Selvikvassdraget 	203/21/COL modificata dalle decisioni nn. 074/24/COL e 019/25/COL